



Comune di Vallinfreda

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza del Mercato, 6 - 00020 Vallinfreda (RM)

C.F. 86001150589 P.Iva 02145811002

Tel. 0774/925088 Fax. 0774/925222

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 DEL 29.04.2024

OGGETTO: APPROVAZIONE E VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DELLA TARI 2024-2025 E RELATIVE TARIFFE NONCHÉ DELLE COMPONENTI PEREQUATIVE.

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 19:00, si è riunito il Consiglio comunale, previa trasmissione degli inviti a tutti i consiglieri, notificati nei termini di legge.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, all'appello nominale risultano:

Cognome Nome	Presente / Assente
Filippo Sturabotti	Presente
Ceccarelli Luca	Presente
Sturabotti Irene	Presente
Sturabotti Annalisa	Presente
Rinaldi Tommaso	Presente
Sturabotti Remo	Presente
Saccucci Emanuele	Assente
Pasquali Cristian	Presente
Malaspina Angela Anna	Presente
Gentile Gregorio	Assente
Razzauti Antonio Angelo	Presente

Assume la presidenza della seduta per l'approvazione della presente deliberazione Il Sig. Sturabotti Filippo nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa alla riunione il Segretario comunale DR.SSA BARBARA PERSANO con funzioni di assistenza giuridico amministrativa, ai sensi dell'art. 97 c.2 del T.U.EE.LL. n° 267/2000 e ne cura la verbalizzazione.

Assessore esterno: Filippi Andrea senza diritto di voto:
Presente

I consiglieri, Sturabotti Irene, Sturabotti Annalisa, Malaspina Angela e Razzauti Antonio Angelo, hanno partecipato da remoto mediante piattaforma: googlemeet.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione, introduce l'oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- n. 386/2023/R/RIF "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani";
- n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";
- n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";
- n. 1-6/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 ed elle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/r/RIF;

Preso atto che l' "Ente territorialmente competente" è definito dall'ARERA, come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

Dato atto che nel caso del Comune di Vallinfreda, l'Ente di governo dell'Ambito non è stato costituito;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 smi, il quale prevede: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";

Visto altresì, quanto disposto, a partire dal 2022, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, in materia di termini di approvazione (30 aprile di ciascun anno), di PEF, regolamenti e tariffe TARI, in deroga all'art. 1, comma 683 della Legge 147/2013;

Dato atto che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, e successive modifiche integrazioni ed aggiornamenti;

Attratto che, con deliberazione di GC n. 30 del 07/05/2022, si procedeva "all'Individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità per il periodo 2022-2025 (art. 3 - TQRIF, allegato "A" alla deliberazione ARERA 15/2022/r/rif) in qualità di ente territorialmente competente".

Richiamata le proprie precedenti deliberazioni n. 10/2022 e 03/2023;

Visto per quanto sopra, di effettuare l'elaborazione del Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2024-2025, della TARI e relative tariffe, predisposto ai sensi della citata normativa ARERA, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte

direttamente dal Comune, da cui risulta un costo complessivo, per l'anno 2024, di € 73.691,00= e per l'anno 2025 di € 71.496,00=;

Dato atto che in accompagnamento alla Revisione infra-periodo del PEF, nella relazione illustrativa al Piano Finanziario e nella relazione, dove sono stati indicati i valori dei parametrici, la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente, oltre alla dichiarazione di veridicità (legale rappresentante dell'ente).

Dato atto altresì, che si è proceduto, per quanto di competenza, con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie.

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del sopraindicato Piano, che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il biennio 2024-2025, contestualmente elaborate;

*Atteso che, per gli effetti della deliberazione ARERA 386/2023/R/RIF, a decorrere dal 1^ gennaio 2024, sono istituite le seguenti componenti perequative unitarie **che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti in aggiunta al corrispettivo per la TARI o per la tariffa corrispettiva (extra PEF):***

- UR1,a, per copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati ed i rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno (0,10 €/utenza);
- UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno (1,5 €/utenza);

Tenuto conto altresì, del tributo TEFA (5%) di diretta spettanza della Città Metropolitana di Roma (extra PEF);

Dato atto che la TARI 2024 verrà riscossa, come per gli anni precedenti, in due rate aventi scadenza:

- **1^ rata scadenza 30 settembre 2024;**
- **2^ rata scadenza 2 dicembre 2024;**

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare e validare, il Piano economico finanziario (PEF) della TARI 2024-2025, elaborato ai sensi del metodo MTR-2 del servizio di gestione dei rifiuti urbani e relative tariffe, nonché le componenti perequative (extra PEF), con i pertinenti allegati e documenti accompagnatori (acclusi);
- 3) di trasmettere il Piano economico finanziario (PEF) della TARI 2024-2025, ed i documenti allo stesso allegati, all'ARERA ai fini dell'approvazione;
- 4) di approntare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ai sensi della delibera ARERA 444/2019/R/Rif, in materia di TR.
- 5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art.15 bis del DL 34/2019 convertito nella legge 58/2019 (dall'anno di

imposta 2020 le delibere ed i regolamenti ...omissis...acquistano efficacia dalla data di pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 , a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno cui la delibera o il regolamento si riferisce ; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno).

6) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c 4 dlgs 267/2000;

Deliberazione n. 10 Data 29.04.2024	OGGETTO: APPROVAZIONE E VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DELLA TARI 2024-2025 E RELATIVE TARIFFE NONCHÉ DELLE COMPONENTI PEREQUATIVE.
--	---

Letto, confermato e sottoscritto


IL SINDACO
Sturabotti Filippo

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA BARBARA PERSANO

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissata in data odierna all'Albo Pretorio *on line* per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267.

Lì . .



IL REFERENTE DEL SERVIZIO
Nome del Messo Comunale

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il Segretario comunale

VISTI gli atti di ufficio

VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.ii.


certifica che

la presente deliberazione:

[] è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell'art. 134 comma 3° del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267

[S] è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267

Lì _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA BARBARA PERSANO
